

# COMUNE di OSPEDALETTI

## Provincia di Imperia



## REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di attività in favore della comunità e del bene comune di Ospedaletti.

### **Articolo 2 — Volontario**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

### **Articolo 3 — Prestazione**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali e comunque in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di erogazione di servizi per solidarietà verso la comunità di Ospedaletti.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato e di qualsivoglia natura.

3. Il volontario può svolgere tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune e da esso individuate, che non siano espressamente riservate da leggi e regolamenti ad altri enti ovvero ad altre persone fisiche o giuridiche.

#### **Articolo 4 — Registro dei Volontari**

1. Il Comune istituisce il Registro informatico dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro i cittadini che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Il volontario può richiedere, in ogni tempo, in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. Il Registro è tenuto in modalità digitale dall'Ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante inserimento nel sito web dell'ente.

#### **Articolo 5 — Avviso Pubblico**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Ospedaletti, è pubblicato sul sito web un Avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti richiesti, per l'iscrizione nel Registro dei Volontari.
2. L'Avviso pubblico è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio interessato che avrà poteri di coordinamento dell'azione svolta dai volontari.
4. Il segretario comunale ed il Responsabile di riferimento accertano il possesso dei requisiti richiesti e dispongono l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo viene data comunicazione al candidato del diniego dell'iscrizione.

#### **Articolo 6 — Requisiti**

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato e che intendono iscriversi all'albo devono possedere i seguenti requisiti:
  - essere maggiorenne;
  - possedere idoneità psico-fisica;
  - non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
3. I requisiti devono essere posseduti sia all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo comunale dei volontari civici sia per tutta la durata di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.

## **Articolo 7 – Iscrizione all'albo**

1. I volontari potranno iscriversi, in qualunque momento, all'albo dei volontari compilando l'allegata modulistica in cui occorre obbligatoriamente indicare e/o allegare:

- a) l'autocertificazione in merito alle generalità complete;
- b) l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- c) la dichiarazione nella quale viene esplicitata la volontà a collaborare nel rispetto delle indicazioni fornite;
- d) l'accettazione delle previsioni del presente Regolamento;
- e) l'eventuale curriculum vitae attestante le conoscenze, le capacità ed esperienze ritenuti utili ai fini delle attività per cui i volontari si rendono disponibili, che potrà essere integrato da eventuali attestati o abilitazioni;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
- g) certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da medico curante, attestante l'assenza di patologie invalidanti che possano inibire particolari attività;
- h) copia del documento d'identità in corso di validità.

2. È facoltà del Comune richiedere, ove necessario, integrazioni alla documentazione presentata ai fini dell'iscrizione all'albo.

## **Articolo 8 – Cancellazione dall'albo e interruzione**

1. La cancellazione dei volontari dall'albo potrà avvenire per le seguenti cause previo accertamento o determinazione da parte del Comune:

- a) rinuncia da parte del volontario da comunicare in forma scritta;
- b) perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività. In questo caso viene disposta cancellazione del volontario senza che questo possa nuovamente iscriversi all'albo.

## **Articolo 9 – Modalità di svolgimento dell'attività**

1. I volontari iscritti all'albo comunale sono coordinati dal Sindaco o da suo delegato.

2. I volontari sono, se necessario, organizzati in gruppi di lavoro per capacità e competenza composti da un numero di persone idoneo allo svolgimento del compito concordato (esempio a titolo di esemplificativo e non esaustivo: gruppo manutenzione del patrimonio e del verde comunale, gruppo socio-educativo, gruppo cultura, turismo e manifestazioni, etc...)

3. Ogni qualvolta presti la propria attività o servizio, il volontario deve registrare la propria presenza secondo modalità stabilite dal Sindaco o da suo delegato.

4. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

5. Il servizio di volontariato di cui al presente Regolamento non fa conseguire, in alcun modo, alcun titolo ovvero un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce in modo complementare e di ausilio costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

6. I volontari operano nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, possono essere provvisti di dispositivi identificativi forniti dal Comune che, portati in modo

ben visibile, possano consentire l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. I volontari, nello svolgimento delle prescritte attività, sono tenuti al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza così come prescritti dal Regolamento Ue 679/2016 e successive modifiche.

#### **Articolo 10 – Attrezzature**

1. L'Amministrazione Comunale, fornirà ai volontari le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, i volontari dovranno munirsi dei necessari i presidi antinfortunistici, secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del volontario di attrezzature e materiali, è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Le attrezzature e i materiali vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti e concordati con il relativo Responsabile del Servizio.
4. Il volontario è tenuto al corretto e diligente uso e custodia delle attrezzature e dei materiali comunali fino alla loro riconsegna.

#### **Articolo 11 – Doveri del volontario civico**

1. Ciascun volontario civico svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate dal responsabile del servizio, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato e improntato a tutti i criteri di corretta perizia e diligenza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni.
2. Qualora un volontario assuma comportamenti sconvenienti, rischiosi, lesivi per persone o cose, o che possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione Comunale, verranno attivati opportuni procedimenti di richiamo o eventuale cancellazione dall'albo.
3. È tassativamente fatto divieto ai volontari di accettare qualsivoglia remunerazione per l'opera svolta.
4. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, intendendosi che l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'opera prestata dal volontario medesimo.

#### **Articolo 12 — Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

### **Articolo 13 — Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi di qualunque genere e natura.

### **Articolo 14 – Collaborazioni con associazioni.**

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti il Comune ha comunque facoltà di attivare, tramite apposite convenzioni, forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato o altri Enti del terzo settore.

### **Articolo 15 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

### **Articolo 16 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.